

## FAQ BANDO SPAZI URBANI 2019

D. Nel bando è riportata la scadenza al 2/08/2019, ma quando andiamo alla registrazione del soggetto notiamo che in alto a destra, nella sezione "Informazioni Bando", la chiusura del bando è il 30/08/2019.

R. Si conferma che la chiusura del bando in oggetto è stata prorogata al 30.08.2019. A tal proposito si comunica anche che dal 12 al 16 agosto la società sarà chiusa per ferie e quindi non sarà svolta attività di assistenza ai comuni.

D. In relazione all'avviso pubblico per il finanziamento di progetti di riqualificazione spazi urbani, chiedo se i "Comuni ubicati in aree interne" possono partecipare al Bando.

R. I "Comuni ubicati in aree interne" che non possono partecipare sono quelli elencati nell'Allegato A DCR 22 del 10/04/2019.

D. il bando in oggetto può comprendere l'erogazione di contributi per pagamento di affitti a soggetti che possono insediarsi nei negozi antistanti due piazze ed attualmente sfitti.

R. Configurandosi il Bando come supporto alle infrastrutture, oltretutto sorretto da stanziamenti destinati a contributi in conto capitale, l'ipotesi configurata non può trovare spazio fra le spese ammissibili e pertanto l'erogazione del contributo per il pagamento degli affitti non è ammissibile a finanziamento.

D. Che cosa si intende con max 5.000 caratteri e gli spazi sono inclusi o esclusi?

R. con l'espressione "max 5.000 caratteri" si intende n.1 carattere una lettera dell'alfabeto e gli spazi sono inclusi (esempio: mia casa n. 8 caratteri).

D. Nel piano di dettaglio dei costi di investimento ci sono le prime voci "Lavori di recupero edilizio" e "Lavori di riqualificazione edilizia" non soggetti alla limitazione del 10%.

Il bando però, al paragrafo 3.4, afferma che le spese per opere murarie sono ammesse nel limite del 10% del costo totale. I lavori di recupero edilizio e riqualificazione edilizia pur essendo opere murarie, non rientrano allora nel limite del 10%?

R. Il par 3.4 cita: "Ferma restando la completa ammissibilità delle spese per riqualificazione e recupero di immobili, le spese per opere murarie e assimilate sono ammesse, se funzionalmente correlate agli investimenti in beni materiali, nel limite del 10% del costo totale del progetto di investimento ammissibile comprensive dei costi di installazione, di sicurezza cantiere, di progettazione e di collaudo".

Il che significa che il limite del 10% sulle opere murarie ed assimilate vale nei casi in cui si tratti di progetto di investimento in beni materiali (es: acquisto pensilina, che comporti il rifacimento del relativo marciapiede e simili...), mentre se il progetto stesso, nella sua interezza, tratta di riqualificazione e recupero di immobile nella disponibilità dell'amministrazione, le spese che ne fanno parte sono tutte potenzialmente ammissibili.